


COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE GORIZIA	
Pres. il	30 MAR 2010
Prot.	REPUBLICA ITALIANA
Categ.	
Faso	



Sent. 162/10
 nom. 1706/10
 Ref. 620/10
 UG 1708/08

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
 SEZIONE CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Trieste, sezione civile, in composizione
 monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Barzani ha pronunciato
 la seguente

SENTENZA

nel procedimento camerale iscritto al n. 1709/09, promosso con ricorso
 depositato in data 4.5.2009;

DA

KHALAIFEA SUFIAN, nato a Redeyef (Tunisia) il 5.6.1987,
 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Iacono del Foro di Trieste, domiciliato
 presso l'avv. Deborah Berton del Foro di Trieste, per procura in calce al ricorso;
 ricorrente;

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;
 non costituito;

in punto: impugnazione della decisione negativa della Commissione per il
 riconoscimento dello status di rifugiato di Gorizia e riconoscimento dello status
 di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria e di asilo.

2009

CONCLUSIONI

Per il ricorrente, nel merito, in via principale, dichiarare l'illegittimità della decisione di diniego datata 31.3.2009, per carenza e contraddittoria motivazione, nonché per travisamento dei fatti e violazione di legge e, per l'effetto, riconoscere e dichiarare in via principale lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria o permesso umanitario di cui al D.P.R. 303/2004 ed alla Direttiva 83/2004, già chiesto dall'odierno ricorrente, e in via subordinata lo status di asilo politico ex art. 10 c. 3 Costituzione Italiana.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale Ordinario di Trieste, depositato il 4.5.2009, Sufian Khalaifea esponeva di essere cittadino tunisino, originario della città Redeyef, nella regione di Gafsa, nella quale aveva sede la Compagnia dei Fosfati, insediamento industriale annesso alle miniere, controllato dallo Stato e unica fonte di occupazione stabile per gli abitanti della Regione, interessata negli ultimi anni da costanti riduzioni della forza lavoro e dall'arretramento della tutela per i lavoratori. La gran parte dei dipendenti apparteneva a due clan familiari storicamente presenti nella zona. Nel 2007 era stato finalmente bandito un concorso per l'assunzione di circa trecento persone di varie qualifiche; i risultati del concorso erano stati pubblicati il 5 gennaio 2008; la graduatoria dei vincitori era composta da persone segnalate dai dirigenti e dai notabili locali; era scoppiata una sollevazione popolare, ampiamente documentata in Internet; la mobilitazione era stata duramente stroncata dalle forze speciali di Polizia tunisine e dall'esercito, che, dopo aver messo in stato di assedio Redeyef, avevano agito brutalmente contro i manifestanti e le loro famiglie, compiendo perquisizioni arbitrarie, eseguendo arresti e trattenendo in detenzione senza l'assistenza dei difensori; era poi stato celebrato un processo penale, conclusosi in primo grado

nel settembre 2008 con condanne a svariati anni di carcere per molti degli imputati, confermate nel febbraio 2009 in grado di appello. Il ricorrente esprimeva, ancora, di aver partecipato alle manifestazioni di protesta a Redeyef, di essersi rifugiato in montagna dopo la manifestazione del 6.5.2008, nel corso della quale erano state uccise due persone e ferite trentacinque ed erano stati eseguiti trecentocinquanta arresti. Stante il clima di terrore, si era rifugiato nel paesino di Ein Alkarma, ove era stato arrestato dalla Polizia, che lo aveva duramente picchiato; condotto in carcere, dapprima a Redeyef e poi a Gafsa, durante la detenzione non aveva mai visto né un avvocato, né un giudice. Dopo che era stato rilasciato, aveva cercato rifugio a Tunisi, ma il ricordo degli avvenimenti era talmente pesante che aveva deciso di lasciare la Tunisia con l'aiuto economico di uno zio. Giunto a Lampedusa, ove aveva presentato domanda di asilo, ingiustamente respinta dalla Commissione, nonostante le sue dichiarazioni fossero state ritenute credibili, nonostante fosse stato prodotto un documento di fondamentale importanza, la lettera del 6.3.2009 sottoscritta dalla Rete Euro Mediterranea sui Diritti Umani e dalla Federazione Internazionale della Lega dei Diritti dell'Uomo indirizzata all'Alto Commissariato dei Rifugiati delle Nazioni Unite, con la quale si chiedeva di accogliere le domande dei cittadini tunisini accolti al CIE di Lampedusa. Nella citata lettera era contenuto un elenco, non esaustivo, di persone per le quali si chiedeva protezione. Ulteriore conferma alla vicenda poteva trarsi dal comunicato della FIOM-CGIL del 26.3.2009. La decisione della Commissione era illegittima, perché viziata dal mancato svolgimento di attività istruttoria in ordine alle dichiarazioni del ricorrente e da motivazione carente e contraddittoria, non essendosi chiarite le ragioni per le quali egli non sarebbe credibile e non essendosi valutata la congruenza tra le sue dichiarazioni e le informazioni generali sulla situazione del Paese. Il ricorrente chiedeva la sospensione dell'efficacia della decisione, nel

caso di specie non automatica, in quanto egli era stato sottoposto a trattenimento in forza del respingimento convalidato e poi prorogato e rassegnava le conclusioni riportate nell'epigrafe ed, in via istruttoria, instava per l'audizione personale del ricorrente, per l'acquisizione, come prove documentali, di rapporti di organizzazioni non governative per la tutela dei diritti umani e di tutti gli atti istruttori assunti dalla Commissione Territoriale di Gorizia, ivi incluso il verbale della seduta della Commissione.

Il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza, con il quale ultimo veniva concessa la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, venivano notificati all'interessato e comunicati al Pubblico Ministero ed alla Commissione di Gorizia.

Sentito il difensore del ricorrente, acquisita ulteriore documentazione, il giudice si è riservato la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 35 del D.L.vo 28.1.2005 n. 25 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), è fondato.

Ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo 19.11.2007 n. 251, che dispone, conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Il successivo art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione



sussidiaria, il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la relativa domanda. Ai sensi degli artt. 5 e 7 del medesimo D.L.vo, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori; responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio, soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

E' invece persona ammissibile alla protezione sussidiaria il "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"; più precisamente, secondo il citato art. 14 "sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Da tenere distinta dalle predette posizioni è invece quella corrispondente al cd. "diritto di asilo", che pure costituisce diritto dell'individuo riconosciuto

nell'ordinamento internazionale, nonché dall'art. 10 della nostra Costituzione, nei confronti di chiunque provenga da un Paese in cui non è consentito l'esercizio delle libertà fondamentali, indipendentemente dal fatto che abbia subito o tema persecuzioni. Peraltro, l'assenza allo stato di una normativa ordinaria e secondaria di attuazione non osta a che l'immediata precettività della norma costituzionale trovi comunque riscontro alla luce della legislazione in tema di rifugiati; questa, invero, stabilisce un iter procedimentale che accomuna le due pur ontologicamente diverse figure del rifugiato e dell'asilante, con particolare riferimento al rilascio del permesso provvisorio in attesa che si accertino i requisiti per il riconoscimento del relativo status, nonché al divieto di espulsione nelle more; sicché, in definitiva, come bene evidenziato da Cass., sez. I civ., 25.8.2006, n. 18549, "Il diritto di asilo deve pertanto intendersi come diritto soggettivo di accedere al territorio dello Stato, al fine di esperire la procedura per ottenere lo status di rifugiato, e non ha un contenuto più ampio del diritto ad ottenere il permesso di soggiorno temporaneo, previsto dall'art. 1, comma 5 d.l.30 dicembre 1989 n. 416, conv. con modificazioni dalla l. 28 febbraio 1990 n. 39, per la durata della relativa istruttoria, con la conseguenza che l'esito negativo della procedura priva di qualsiasi giustificazione il permesso di soggiorno, essendo quest'ultimo strumentale a consentire la permanenza nel territorio dello Stato solo fino all'esito della procedura". Nello stesso senso, Cass., sez. I civ., 1.9.2006, n. 18940; Cass., sez. I civ., 25.11.2005, n. 25028, che ribadisce che "il diritto di asilo deve intendersi non tanto come un diritto alla permanenza e alla protezione nel territorio dello Stato, quanto piuttosto come il diritto dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di riconoscimento dello "status" di rifugiato politico ... Si tratta, dunque, di un diritto attualmente previsto soltanto per coloro che rientrano nella nozione di rifugiato politico ai sensi della convenzione predetta e, di conseguenza, risolutivamente

condizionato al mancato accoglimento della domanda di riconoscimento dello

"status" di rifugiato politico.

Nella memoria allegata alla domanda di protezione internazionale, il

ricorrente ha richiamato i gravi disordini che hanno colpito la regione di Redeyef,

città della quale era originario; nel corso del 2008, scaturiti dalla situazione di

grave disoccupazione e di povertà della quale anch'egli era vittima; nella citata

memoria allegava poi di essere venuto in Italia per il lavoro, avendo il padre

disabile e dieci fratelli disoccupati.

Sentito il 20.3.2009 dalla Commissione per il riconoscimento della

protezione internazionale di Gorizia, il ricorrente ha dichiarato di aver

partecipato al concorso, per essere assunto come autista di camions destinati al

trasporto di pezzi di ricambio per le macchine per la ricerca del fosfato, ma non

ha ricordato in che data avesse presentato la domanda; ha poi allegato di essere

fuggito in montagna dopo la manifestazione del 6.5.2008, perché la città era

circondata dai militari, rimanendovi per circa due settimane, nel corso delle quali

era rientrato di giorno a casa per poter mangiare. Il 29.5.2008 si era rifugiato in

un paesino a quindici km. da Redeyef, ove, dopo una settimana, era stato

arrestato dalla Polizia, torturato e picchiato, quindi condotto in carcere, dapprima

a Redeyef e poi a Gafsa; rilasciato, si era recato a Tunisi, ove aveva presentato

varie domande per essere assunto, venendo però trattato male dai datori di

lavoro; aveva poi deciso di lasciare la Tunisia ed era riuscito a farlo grazie

all'aiuto economico di un suo zio.

La Commissione ha ritenuto di rigettare la richiesta del ricorrente di

protezione internazionale; nella motivazione si evidenzia che, nonostante quanto

esposto circa il pericolo di arresto e l'assedio di Redeyef da parte della Polizia e

dell'esercito, il ricorrente era riuscito con disinvoltura a spostarsi all'esterno e

all'interno della città; dopo l'arresto e la detenzione, non era fuggito

immediatamente, ma si era trasferito a Tunisi per cercare lavoro, ove aveva subito unicamente un trattamento ostile da parte dei datori di lavoro ai quali aveva chiesto di essere assunto. Nella motivazione si asseriva, altresì, la commissione, da parte del ricorrente, di gravi reati, quali il lancio di pietre e altro all'indirizzo della Polizia e la non prospettabilità della sottoposizione a trattamenti disumani e degradanti.

La motivazione non è condivisibile, in quanto fondata su considerazioni contrastanti con le univoche informazioni che possono trarsi dai rapporti delle più importanti organizzazioni internazionali di tutela dei diritti umani e dell'U.S. Department of State in ordine alla non indipendenza del potere giudiziario e alle inumane condizioni di detenzione nelle carceri tunisine; si osserva peraltro che l'affermazione relativa alla commissione, da parte del ricorrente, di gravi reati, non trova alcun supporto nelle dichiarazioni del ricorrente e nella documentazione trasmessa dalla stessa Commissione.

201

Si osserva, ad ogni buon conto, che il presente giudizio non ha certo natura impugnatoria, avendo invece ad oggetto, come già sopra ricordato, lo status di rifugiato, riconducibile alla categoria degli status e dei diritti soggettivi, rispetto al quale tutti i provvedimenti assunti dagli organi competenti hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva, di talché l'eventuale illegittimità della decisione della Commissione non esime certo il richiedente la protezione dall'assolvere agli oneri assertivi e probatori che si vanno ad esporre, né il giudice dal valutare nel merito la sussistenza dei presupposti l'accoglimento dell'istanza dello straniero.

Nel presente giudizio è stata altresì prodotta l'annotazione relativa alla proposta del relatore nella riunione del 20.3.2009 della Commissione, per la reiezione della domanda per la contraddittorietà delle dichiarazioni, nonché le successive annotazioni del componente UNHCR, che ha proposto il

riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto, pur ritenendosi solo parzialmente credibili le dichiarazioni del ricorrente ed anche ammettendo che non vi fosse rischio immediato di persecuzione al momento della partenza del predetto, tale rischio sarebbe divenuto attuale, risultando plausibile che le autorità tunisine siano venute a conoscenza della domanda di asilo e dei fatti posti a suo fondamento. La decisione della Commissione è stata adottata a maggioranza.

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato è necessaria una precisa correlazione tra la situazione specifica del richiedente e le condizioni politiche, sociali e normative del paese di provenienza, senza che sia possibile far ricorso al notorio od inferire la situazione individuale da quella generale di un paese (Cass., sez. I. civ., 20.12.2007 n. 26822). L'art. 3 del D.L.vo 19.11.2007 n. 251 ribadisce che l'esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale. La medesima norma, tenendo conto delle gravi difficoltà che possono sussistere, proprio laddove la persecuzione è più forte, nell'assolvere all'onere probatorio, dispone che "qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il ricorrente è, in generale, attendibile". La

recente sentenza delle SS.UU. Civ. 21.10.2008 n. 27310 ha sottolineato come l'art. 3 escluda che nel procedimento avente ad oggetto la richiesta di protezione internazionale possano applicarsi il principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, nonché preclusioni ed impedimenti processuali, potendo il giudice acquisire d'ufficio le informazioni necessarie per la conoscenza della situazione politica e giuridica del Paese d'origine; nel citato arresto è stato altresì evidenziato che nella normativa di derivazione comunitaria la diligenza e la buona fede del richiedente costituiscono elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio.

Si condivide la valutazione di solo parziale credibilità espressa dalla Commissione nei confronti del ricorrente; il suo nome non risulta menzionato nel documento da egli prodotto, un appello all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Guterres, della Rete Euro-Mediterranea sui diritti umani (affiliata alla FIDH, Fédération Internationale des ligues des droits de l'Homme), del 6.3.3009, con la quale si sollecita il riconoscimento del diritto d'asilo alle persone indicate, cittadini tunisini provenienti dalla zona di Redeyef, teatro di violente repressioni e di numerosissimi arresti; tra le persone menzionate è indicato anche il ricorrente. Le dichiarazioni rese dal ricorrente, pur coerenti con quelle rese da altri cittadini tunisini la cui posizione si trova al vaglio di questo Giudice e con le univoche informazioni generali reperibili sulla situazione socio economica e politica della zona di provenienza, appaiono poco circostanziate. Il ricorrente ha prodotto un articolo de Le Monde Diplomatique, del luglio 2008, dal quale si apprende che nel bacino minerario di Gafsa, nel quale si trova la città di Redeyef, la Compagnia dei Fosfati, fusasi nel 1996 con il Gruppo chimico tunisino, rappresenta il principale datore di lavoro della regione ed impiega cinquemila dipendenti (numero che rappresenta il 25% di quelli impiegati venticinque anni orsono, a seguito di una progressiva riduzione determinata dalla

modernizzazione della produzione); tali dipendenti beneficiano di uno statuto e di condizioni di lavoro privilegiate in una regione nella quale la disoccupazione ha raggiunto un tasso elevatissimo; quasi doppio rispetto a quello nazionale; nel citato documento si dà conto, altresì, della scarsa trasparenza nella gestione dei posti di lavoro della Compagnia dei Fosfati e della diffusione della corruzione, che aveva coinvolto sia i dirigenti della Compagnia che il sindacato filogovernativo Ugtt. In altri documenti scaricati dai siti swissinfo.ch e ossin.org si legge che il 5 gennaio 2008, data della pubblicazione degli esiti del concorso per l'assunzione alle dipendenze della Compagnia, ritenuti falsi e manipolati, per favorire candidati raccomandati da notabili e dirigenti locali, ha preso il via la protesta dei disoccupati esclusi, che pretendevano che il concorso fosse rifatto, con il sostegno delle loro famiglie, delle vedove dei minatori, dei sindacati, delle organizzazioni di tutela dei diritti umani, protesta estesasi ad altre città, che ha scatenato la brutale repressione da parte del governo tunisino, che ha inviato anche l'esercito, con una progressione di violenza che ha condotto, il 6 giugno 2008, all'uccisione di un manifestante e al ferimento di altri venti. Nel documento scaricato da ossin.org si parla dell'arresto di duecento persone, poi sottoposte a processi farsa da parte di giudici non indipendenti che avevano ricevuto dall'esecutivo l'incarico di emettere sentenze esemplari; tali processi, celebrati in udienze non pubbliche, si sono fondati sui soli verbali redatti dalla Polizia, su confessioni estorte con le torture di cui gli imputati portavano i segni ed hanno portato a condanne molto pesanti. Anche quaranta sindacalisti e vari attivisti per la tutela dei diritti umani sono stati sottoposti a processo e i giornalisti di una televisione "pirata", che avevano fatto avere le immagini della protesta all'emittente francese France 3, dalla quale sono state diffuse, sono stati vittime di angherie e pestaggi.

I rapporti del 2009 di Amnesty International, di Human Rights Watch e di

Freedom House sulla Tunisia si aprono con la notizia dell'eccessivo impiego

della forza da parte delle forze di sicurezza in occasione delle dimostrazioni non

violente nella regione di Gafsa; nel primo di tali rapporti si indica in 450 il

numero delle persone condannate alla reclusione a seguito di processi non

imparziali, nei quali erano loro addebitati atti di terrorismo e si cita il caso del

cittadino tunisino Ben Khemais Essid, espulso dall'Italia in Tunisia, ove aveva

riportato una condanna a dieci anni di reclusione per la partecipazione ad

un'organizzazione terroristica; per tale fatto la Corte Europea dei Diritti

dell'Uomo ha ritenuto la violazione da parte dell'Italia degli artt. 3 e 34 della

Convenzione, in ragione delle numerose segnalazioni delle torture praticate in

Tunisia ai danni di persone accusate di terrorismo. Nel rapporto di Human Rights

Watch si dà conto di come la Tunisia non consenta l'accesso alle carceri agli

esponenti delle organizzazioni indipendenti di tutela dei diritti umani.

Ed ancora, nel fascicolo del ricorrente vi sono due comunicati di Amnesty

International (uno della sezione italiana, del 23.6.2008), nei quali si evidenzia

come l'ampia definizione di terrorismo contenuta nella legge tunisina sul

terrorismo consenta alle autorità di criminalizzare legittime e pacifiche attività di

opposizione, come i detenuti siano torturati e maltrattati per estorcere

confessioni, come i metodi di tortura più comunemente utilizzati siano le

bruciate con sigarette, le percosse, le scosse elettriche, gli abusi sessuali, come

i prigionieri che scontano condanna comminate per motivi politici e di sicurezza

subiscano abusi nelle carceri, dai maltrattamenti alle torture, alla mancata

prestazione delle cure mediche, misure discriminatorie quali l'isolamento fuori

dai casi previsti dalla legge e restrizioni alle visite dei familiari.

Nonostante la parziale credibilità delle dichiarazioni del ricorrente in

ordine al suo diretto coinvolgimento nelle manifestazioni represses dalla Polizia e

dall'esercito ed all'affermato arresto, occorre considerare che, nondimeno, il

pericolo di persecuzione appare concretamente prospettabile, come giustamente

evidenziato dallo stesso rappresentante UNHCR nell'ambito della Commissione,

in relazione alla conoscenza, da parte delle autorità tunisine, delle richieste di

asilo presentate da un gruppo di suoi cittadini e dei motivi addotti a supporto

delle stesse, che hanno avuto notevole risonanza mediatica. Considerati i sopra

citati sforzi delle autorità tunisine di evitare la divulgazione di notizie sulle

proteste sociali nella regione di Gafsa e sulla loro repressione, può considerarsi

pressoché certo che, in caso di rimpatrio, il ricorrente sarebbe duramente

perseguito, con i metodi sopra ampiamente illustrati, quanto meno per le sue

iniziative pregiudizievoli per l'immagine nazionale.

Deve pertanto accertarsi che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di rifugiato.

Tenuto conto della complessità e controvertibilità della valutazione in ordine ai presupposti per il riconoscimento del citato status, le spese processuali possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:


-riconosce al ricorrente SUFIAN KHALAIFEA, nato a Redeyef (Tunisia) il 5.6.1987, lo status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e del D.L.vo 19.11.2007 n. 251;

-compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Trieste il 20 marzo 2010.

Il Giudice

dott.ssa Annalisa Barzani



Al P. M., sede, per il visto.

Trieste, 24 MAR. 2010

Il Cancelliere
Fabiana Redivo

Il Cancelliere
Fabiana Redivo

Il Cancelliere
Depositata in Cancelleria n° 24 MAR. 2010
Il Cancelliere

Il Cancelliere

sur place